



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE DI ANCONA** SEZIONE 2

riunita con l'intervento dei Signori:

DOMENICO

GALLUZZO PIER. FRANCESCO

Presidente

GASPERI

CESARE

Relatore

MARZIALI

Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 878/14
depositato 1110/11/2014

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° TQY03X101198 IRES-ALTRO 2005
I RAP
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ANCONA

proposto dal ricorrente:

OMISSIS
LEGALE RAPPR. TE omissis
omissis OSIMO AN

difeso da:

DOMINICI FABRIZIO
PRESSO **STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO DOMINICI & ASSOCIATI**
VIA MARECCHIESE N. 314/D 47900 RIMINI RN

SEZIONE

N° 2

REG.GENERALE

N° 878/14

UDIENZA DEL

11/03/2015 ore 10:00

SENTENZA

N°

566/02/15

PRONUNCIATA IL:

11 MAR 2015


DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

13 MAG 2015

Il Segretario

IL SEGRETARIO

(Renata Estessio)



SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con il ricorso rubricato al RGR n.878/14, la società ricorrente, impugnava l'avviso di accertamento indicato in epigrafe con il quale l'Agenzia delle Entrate di Ancona, disconosceva costi per operazioni ritenute inesistenti, nella fattispecie fatture di consulenza ammontanti ad € 96.000,00 recuperando a tassazione il maggior reddito, così come indicato nell'atto impositivo impugnato. Tali rettifiche sono scaturite a seguito di una verifica effettuata dalla Guardia di Finanza, volta ad accertare i rapporti intrattenuti dalla ricorrente con la società OMISSIS.

La società ricorrente con un articolato ricorso al quale si rimanda per una più agevole lettura, contestava l'operato dell'Ufficio su aspetti di diritto e di merito, sottolineando principalmente che la tesi dell'Ufficio non è dimostrata, che le prestazioni sono effettivamente avvenute e che comunque il Sig. OMISSIS dominus della società accertata ha aderito allo "scudo fiscale" e che la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n.43 del 2009 precisa che gli effetti premiali voluti dal legislatore per il dichiarante si estendono anche alla società, qualora egli abbia agito nella sua qualità di dominus. Che l'Ufficio era decaduto dal potere accertativo. Contestava il difetto di sottoscrizione dell'atto non essendo all'uopo delegato il funzionario dell'Ufficio o quanto meno non risultando dagli atti.

Difetto di motivazione dell'atto opposto. Non applicazione delle sanzioni. Pregressa definizione dell'annualità 2005. Concludeva chiedendo di dichiarare nullo l'accertamento, con vittoria di spese.

Si costituiva l'Agenzia delle Entrate di Ancona, confermando integralmente l'avviso di accertamento notificato alla società contribuente e ribadendo la bontà del proprio operato ritenendo infondate tutte le eccezioni sollevate dalla ricorrente. Che per quanto attiene allo scudo fiscale del Sig. OMISSIS lo stesso non coinvolge l'accertamento della società non essendo tra l'altro chiaro se il OMISSIS fosse in effetti il dominus o meno. Concludeva l'Ufficio chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione dopo avere esaminato gli atti e sentito le parti all'odierna udienza di discussione gradatamente osserva. Sul difetto di motivazione dell'atto impugnato si osserva che da un esame dello stesso si può rilevare che appare comprensibile ed ha messo in grado la società contribuente di comprenderlo in ogni sua parte e di difendersi adeguatamente. Relativamente all'estensione dello "scudo fiscale" , disciplinato dall'art.13 bis del D.L. 78/2009, esercitato dal Sig. OMISSIS in qualità di "dominus" della Società, si rileva lo stesso nell'anno accertato era amministratore unico e rappresentante della società e gestiva gli affari della stessa come emerge dalla visura camerale storica, dal PVC della GdF a cui fa riferimento l'accertamento impugnato e da altri documenti agli atti del fascicolo processuale. La circostanza che il cd. "scudo fiscale" sia stato effettuato dal Sig. OMISSIS è **provata dai documenti in atti e non contestato dall'Ufficio**. Sulla questione dell'estensione dei benefici derivanti dallo

"scudo" eseguito dal dominus ed estensibili alla società dallo stesso amministrare la giurisprudenza si è già espressa favorevolmente in tal senso. Infatti la Corte di Cassazione con la sentenza n. 44003 del 28.10.2013, considerando l'art.11 della Legge n.409, richiamato dalla normativa dello "scudo fiscale" affermava: "la chiara dizione della norma ha indotto gli interpreti a ritenere che le società commerciali non potessero beneficiare dello scudo" La Corte proseguiva con un chiarimento riguardo alla circolare dell'Agenzia delle Entrate del 10.10.2009 n. 43/E, *"con tale circolare l'Agenzia delle Entrate ha inteso ampliare l'applicabilità del condono anche alle società commerciali e condizione che l'attività di emersione sia effettuata dal suo dominus"*. **Quindi seppur le circolari non abbiano funzione normativa, hanno comunque natura indicativa per i contribuenti ed hanno un alto valore applicativo a cui devono attenersi i propri Uffici interni.** Ad avviso di questo Collegio **le operazioni di rimpatrio cd "scudo fiscale" effettuate dal "dominus" della società, come nel caso di specie, estendono i loro effetti anche alla società, fino al limite dell'importo scudato, che nel caso in esame copre l'importo accertato.** Su analoga questione si è espressa anche la CTP di Frosinone con sentenza n.1058/03/14 del 14.7.2014 che questo Collegio condivide pienamente. **Per quanto attiene alla legittimazione del funzionario dell'Ufficio che ha firmato l'atto impositivo, il ricorrente ha sollevato una questione legittima e l'Ufficio non ha prodotto la "delega" che il Direttore dell'AdE ha rilasciato al Funzionario con l'indicazione delle competenze affidate soprattutto per quanto attiene alla competenza riguardante l'entità (espressa in somma da € ad €) accertabile.** Conseguentemente solo per questi motivi il ricorso v'è accolto ed ogni altro motivo del ricorso risulta assorbito dalla decisione. Tuttavia, considerato che l'Agenzia delle Entrate, ha operato sulla base di un PVC per lei vincolante, della particolarità e novità delle questioni trattate, appare del tutto doveroso, equo ed opportuno compensare le spese di giudizio.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso. Spese compensate.

Ancona, 11 marzo 2015.

Il Giudice Estensore

Pier Francesco Gasperi



Il Presidente
Domenico Galluzzo

